PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE

Tullio Bandini Linda Alfano Rosagemma Ciliberti

IL MINORE TRA FAMIGLIA E
GIUSTIZIA:
I NUOVI PERCORSI DELLA CONSULENZA PSICOLOGICA NELLA
DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO
CONDIVISO

RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA anno II - n. 1 - 2008

 Nuove risposte etiche e giuridiche alla fragilità dei legami familiari: l'affidamento condiviso

Radicali mutamenti culturali e sociali hanno inciso profondamente sul ruolo, sulle funzioni e sulla struttura della famiglia contemporanea.

In un contesto che il sociologo Bauman (2008) definisce come "mondo della modernità liquida", la realtà familiare ha assunto forme poliedriche, variegate e cangianti, in cui sono sfumate le tradizionali distinzioni di ruoli (oltre che di genere) tra maschi e femmine e in cui la staticità e rigidità della nozione "famiglia" è progressivamente svanita lasciando spazio a modelli relazionali nuovi ed evolutivi (Bargagli, Saraceno, 1998).

Anche il diritto positivo che non sempre riesce ad allinearsi ai tempi dell'evoluzione sociale, ha contribuito e contribuisce a sollecitare importanti trasformazioni, stimolando, in un continuo processo di condizionamenti e confronti, l'attenzione morale sulle regole di base (Giannella, Palumbo, Vigliar, 2007) e ridisegnando sempre nuovi percorsi del nucleo familiare e, al suo interno, delle vite familiari (Carbone, 2006).

La legge sull'affido condiviso (L. 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli") nel sancire il mantenimento in linea di principio della bigenitorialità, rispetto all'affidamento esclusivo, sembra promuovere un diverso impegno etico della sfera pubblica, diretto, più che a porre "sotto tutela" la famiglia, ad esaltare le responsabilità individuali, proprio nelle difficili situazioni di conflittualità, valorizzando la qualità delle relazioni affettive e i bisogni morali dei figli¹.

Sono evidenti le implicazioni etiche di questo nuovo approccio che, rispetto ai precedenti schemi culturali, sottolinea la rilevanza delle relazioni affettive che i figli hanno con ciascun genitore, nonché con i parenti, consentendo di ampliare la sfera degli obblighi, anche morali, dei genitori, ben oltre il semplice mantenimento della prole, per comprendere i bisogni più intimi dei figli, anche di tipo psicologico².

- 1 In questo senso, Cfr: App. Roma, 14-11-2007 "L'affidamento condiviso introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che promuove il valore della bigenitorialità, demandando ad entrambi di prendere congiuntamente le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli, quali quelle in tema di salute, di istruzione e di educazione, oltre a coinvolgere più significativamente entrambi i genitori nella vita del minore, garantisce a quest'ultimo di sviluppare con paritetica intensità il vincolo affettivo con entrambi i genitori, sì da poter trarre da ognuno di essi i necessari insegnamenti per favorirne la migliore evoluzione nella crescita". Nello stesso senso Cfr: Trib. Bari Sez. I, 13-07-2007.
- 2 In questo senso si colloca la recente decisione della Corte d'Appello di Firenze (App. Firenze Decr., 29 agosto 2007) che, in applicazione a quanto previsto dalla

E risulta evidente il rilievo etico che il richiamo alla bigenitorialità e alla corresponsabilità imprime alla relazione adulto/bambino. In sintonia con una nuova cultura dell'infanzia, l'attenzione verso i diritti del minore, i suoi vissuti, i suoi sentimenti e le sue emozioni, esprime il riconoscimento della sua dignità, della sua soggettività, della sua alterità e della sua indisponibilità a costituire oggetto di appartenenza.

Lo strumento giuridico proposto è fondato sul mantenimento dell'affidamento del minore ad entrambi i genitori, indicato come affidamento condiviso (art. 155 c.c.), coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria nonché irrinunciabile quando ne sussista l'applicabilità (*Sesta*, 2006). In questa nuova configurazione permangono su entrambi i genitori, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali, le responsabilità della cura e di un comune progetto educativo nei confronti dei figli, gravando su chi propone qualcosa di diverso l'onere di provare che si tratterebbe di una soluzione migliore³.

Non sfugge, anche in quest'ambito attinente alla famiglia, un ribaltamento di prospettiva che, progressivamente e sempre più costantemente, percorre varie aree del diritto privato.

Abbandonando una rigida impostazione formale, distaccata e, anche, autoritaria, il legislatore si apre a comprendere il valore essenziale delle relazioni, degli affetti, delle istanze esistenziali delle persone, soprattutto di quelle che in ragione del loro stato o condizione appaiono "deboli".

In un'ottica del tutto mutata rispetto al passato, l'intervento pubblico si

nuova legge sull'affidamento condiviso (art. 709 ter), ha condannato una madre al pagamento di una somma di denaro "risarcitoria" per aver impedito al figlio e all'ex marito di frequentarsi, come stabilito dalla sentenza di divorzio. Sul punto si sottolinea anche la decisione del Trib. Monza n. 2994 del 2004 che, anticipando lo spirito della legge n. 54 del 2006, condanna il padre affidatario, responsabile di una condotta pregiudizievole alla partecipazione dell'altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio, a liquidare, in favore dell'ex coniuge, l'importo di 50.000 euro quale danno morale ed esistenziale per il pregiudizio conseguente alla privazione del rapporto con il figlio. Come altrimenti si colloca questa decisione se non un esempio antesignano di applicazione dell'art. 709 ter?

Si segnala, peraltro, che in linea generale la mancanza di spirito collaborativo e la difficoltà di comunicazione tra i genitori non ostano di per sé all'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, occorrendo altresì valutare se sia o meno percorribile la via della "corresponsabilizzazione dei genitori e dell'assunzione, da parte loro, di un compito educativo pieno, e quindi condiviso, nell'interesse dei figli. In questo senso: Trib. Minorenni Milano, 20-06-2006; Trib. Genova, 09-06-2006 secondo cui "L'esistenza di conflittualità tra i coniugi non costituisce ragione sufficiente per escludere l'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione". In senso contrario Cfr: Trib. Cassino, 03-07-2007.

mostra sensibile ai bisogni, alle vulnerabilità e anche alle carenze di chi è esposto alle altrui, ma anche alle proprie fragilità: prima di tutto i figli, poi i padri, spesso pregiudizialmente esclusi dalla funzione genitoriale, ma anche il/i genitori che, vittima/vittime delle incomprensioni, dei dissidi e delle conflittualità proprie e altrui, possono compromettere la loro funzione educativa, e ancora, i nonni e tutti i familiari che ruotano intorno agli affetti del nucleo famiglia.

La condizione di vulnerabilità del nucleo familiare, dei suoi legami e dei suoi componenti sollecita risposte attente, prudenti, rispettose del valore della persona e orientate comunque, non già alla esautorazione, bensì alla restaurazione e alla riqualificazione delle funzioni genitoriali.

Anche qui, come in altri settori del diritto, le strategie chiave sono l'aiuto, la comprensione, l'assistenza, il sostegno verso il recupero delle capacità e delle responsabilità individuali.

E, allora, da una logica meramente valutativa, incapacitante e anche esclusiva del genitore non ritenuto idoneo, il diritto si indirizza verso un ruolo dinamico e propulsivo rivolto a includere i soggetti, sottolineandone e valorizzandone le capacità e le abilità, piuttosto che comprimerle e reprimerle.

Anche in questo caso la fragilità delle persone, dei legami e della coppia costituisce occasione per marcare una funzione sociale e promozionale dell'intervento pubblico inteso a tutelare le persone che in una situazione di temporaneo disagio o di malessere possono trovarsi in uno stato di "debolezza", prevedendo la facoltà per il giudice di disporre l'intervento di servizi di supporto per rinforzare le loro capacità.

Al centro della scena emergono allora i servizi sociali, la mediazione, l'ascolto, la consulenza, con un approccio flessibile e dinamico diretto a salvaguardare i diritti della persona, a valorizzarne le capacità e a recuperarne la centralità e la priorità.

O, meglio, a ben guardare, al centro della scena risalta l'uomo, la sua esistenza, i suoi bisogni, le sue relazioni affettive.

Affidamento condiviso e competenze psicologiche

Lo sviluppo del bambino si esplica fin dalle prime fasi della vita all'interno di una relazione triadica, madre - padre - figlio, nel rapporto di ciascun genitore con il minore, tenuto conto dei diversi effetti che la relazione fra i partner può produrre all'interno del sistema famiglia (Malagoli, 2006).

I più recenti modelli di sviluppo suggeriscono che ogni tappa evolutiva sia il risultato dell'interazione dinamica tra l'individuo e l'ambiente: sia le funzioni allevanti (caregiver) sia le risposte del bambino apportano contributi e si modificano influenzandosi reciprocamente (Pancheri, Cassano, 1999).

Nella cornice della circolarità si riconosce una sostanziale rilevanza della funzione dell'adulto sul bambino, in quanto il genitore, cogliendo le potenzialità evolutive del figlio, sembra svolgere un importante ruolo modulatore e propulsivo.

Quanto sopra è testimoniato anche da ricerche sui processi familiari (*McHale*, 1998) che evidenziano come fattori di rischio, predittivi di comportamenti disadattivi, l'ostilità e la competitività del sistema co-parentale, il coinvolgimento genitoriale sbilanciato (per esempio madre ipercoinvolta e padre periferico), così come le difficili situazioni relazionali tra i genitori.

Sono stati descritti (*Meltzer*, 1987) modelli familiari dove la distorsione dei ruoli e delle funzioni, individuate ad esempio nella famiglia matriarcale (ove la figura materna sembra avocare a sé tutte le funzioni introiettive per inadeguatezza, debolezza, assenza della figura paterna) o nella famiglia patriarcale (ove la figura paterna è fortemente predominante e la madre è resa inabile da ragioni psicologiche) determina gli assunti di base di possibili sviluppi psicopatologici.

Anche importanti studi sulle conseguenze psicologiche del divorzio sui figli minori hanno messo in evidenza come la persistente conflittualità parentale si collochi tra i più rilevanti fattori di rischio nell'insorgenza di disturbi evolutivi.

Il conflitto familiare può avere una durata temporale variabile da mesi ad anni ed esplicarsi con manifestazioni depressive o violente, delle quali i bambini sono spesso testimoni⁴.

In questa fase si assiste frequentemente ad una riduzione delle capacità genitoriali, in relazione al fatto che ognuno dei due coniugi utilizza tutte le sue energie psicologiche nel conflitto coniugale, investe le proprie risorse in altri campi affettivi o lavorativi, desidera, consciamente o inconsciamente, abbandonare tutto ciò che, in qualche modo, sia legato al matrimonio.

Tutto questo si può tradurre in una incapacità, temporanea o persistente, di dar voce alle esigenze di sviluppo dei figli, di riconoscerne i bisogni e le richieste, di distinguere le necessità dei bambini da quelle degli adulti.

Sulla scia di queste indicazioni la nuova legge sull'affidamento condiviso ha attuato un vero e proprio sovvertimento dello *status quo ante*, stabilendo che anche in caso di separazione dei coniugi, il bambino possa e debba conservare integro e tangibile il diritto a relazioni equilibrate e significative con entrambi i genitori, quale premessa ineludibile per il suo regolare sviluppo.

4 Uno studio del National Center for Health Statistic effettuato su più di mille coppie ha registrato la persistenza di un elevato livello di conflittualità di circa un quarto dei nuclei osservati a distanza di 3,5 anni dalla separazione.

Per le coppie che non riescono a superare il conflitto, la normativa indica la mediazione familiare come un possibile percorso di negoziazione, completamente autonomo dal sistema giudiziario e garantito dal rispetto della riservatezza dei suoi contenuti, diretto a sostenere le competenze genitoriali ed a promuovere l'acquisizione di capacità comunicative (Scaparro, 2003)⁵.

Solo in casi estremi, qualora venga riconosciuto e motivato che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore, può essere disposto l'affidamento ad uno solo dei genitori (art. 155 bis).

Altra novità della legge riguarda, infine, la previsione dell'audizione, da parte del giudice, del minore, quando abbia compiuto i 12 anni, ovvero anche ad età inferiore "ove capace di discernimento" (art. 155 sexies), differentemente da quanto previsto dalla precedente normativa, che lasciava al magistrato una sostanziale discrezionalità di ascolto in situazioni particolari e marginali.

Tale disposizione trae origine dai principi espressi nelle Convenzioni internazionali che richiamano gli Stati al rispetto dei diritti del minore, intesi come diritti di libertà, civili, sociali, economici, politici, culturali.

Anche nella separazione dei suoi genitori, il minore conserva il suo diritto a partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione del nuovo progetto familiare, che lo coinvolge, nel rispetto delle sue aspettative e della percezione della realtà relazionale che è in grado di cogliere e comunicare.

Emerge in questo nuovo approccio etico, che attribuisce il primato alla persona, anche minorenne, la profonda trasformazione del ruolo sociale del minore che da soggetto/oggetto di protezione (se non addirittura di dispo-

5 Nelle proposte che sono state discusse per l'approvazione della legge, la mediazione familiare era indicata come un essenziale strumento preventivo, che non è stato mantenuto nel testo definitivo per l'assenza di un'adeguata rete nazionale di servizi e strutture, nonché per la difficoltà di normare il consenso genitoriale ad un percorso introspettivo di rivisitazione delle intimità e delle modalità profonde di relazione. Difetta pertanto, per la piena realizzazione dei programmi preventivi e di sostegno alla genitorialità, un'adeguata integrazione dei servizi socio - sanitari, capace di promuovere l'effettiva attuazione dei diritti sanciti dalle convenzioni e lo spirito trasformativo della legge 54/2006. In data 8 febbraio 2007 i Deputati Costantini e Mura hanno presentato un nuovo progetto di legge "Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli" (Camera dei Deputati, n. 2231) a parziale correzione delle disfunzioni applicative evidenziatesi dopo l'entrata in vigore della legge 54/06. In tale proposta la mediazione diviene una condizione di procedibilità, nel senso che le fasi processuali, successive al tentativo di conciliazione vengono condizionate alla presentazione da parte dei genitori di un certificato attestante il tentativo di accordo, o l'accordo stesso, esperito presso una struttura di mediazione familiare.

sizione) da parte degli adulti, diviene soggetto titolare di diritti e di quelle specifiche necessità che la legge qualifica come prioritarie rispetto alle esigenze dei genitori.

Il desiderio di prestare attenzione alle volontà, alle istanze e ai bisogni fondamentali del minore apre peraltro numerosi interrogativi, etici, clinici, metodologici.

Se, infatti, le ricerche psicologiche sottolineano che anche bambini di pochi anni possiedono grande consapevolezza della loro situazione familiare, parimenti risulta essenziale la capacità dell'interlocutore di decodificare tutti i messaggi che provengono dal bambino, dal suo specifico modo di esprimersi attraverso il comportamento, il disegno, la fiaba, il lessico e le metafore familiari (*Alfano*, 1997).

Spesso sono i genitori gli interpreti più esperti delle comunicazioni dei figli, ma talvolta essi sono anche gli autori di importanti manipolazioni e strumentalizzazioni degli affetti, cui peraltro il minore stesso può partecipare attivamente, in quanto parte del sistema familiare.

Non può trascurarsi infatti la posizione di estrema debolezza del minore che è costretto a confrontarsi con il procedimento di separazione giudiziale dei propri genitori e, quindi, con un contesto che può essere caratterizzato da un'accesa conflittualità e da una contrapposizione delle figure affettivamente rilevanti.

L'esigenza di tutelare adeguatamente i diritti dei soggetti deboli richiede, allora, che le istanze del minore siano recepite con modalità definite e disciplinate nel contesto di un esame complessivo del nucleo familiare e delle sue relazioni.

Ne deriva la necessità di individuare soluzioni e tecniche di ascolto che garantiscano sia il diritto del minore ad esprimere la propria opinione, sia la sua tutela, sia infine il diritto/dovere dei genitori di esercitare la responsabilità e la salvaguardia del bene supremo dell'integrità emotiva della famiglia.

3 • La consulenza psicologica: uno strumento di indagine in evoluzione

Importanti prospettive di conoscenza e di interpretazione della reale situazione delle famiglie che sono interessate da fenomeni di separazione e conflitto, nonchè degli elementi che devono essere valutati per la salvaguardia e la promozione dello sviluppo psicofisico del minore, sono stati individuati e discussi soprattutto sulla base dei dati rilevati nel corso di consulenze tecniche psicologiche, fondate sui preziosi saperi della psicologia sociale e dell'età evolutiva.

Le consulenze psicologiche per l'affidamento dei minori nelle cause di separazione coniugale hanno sempre rappresentato un campo del lavoro

peritale particolarmente denso di specificità, di difficoltà, di differenziazioni rispetto a quanto indicato dalla metodologia medico legale tradizionale (Bandini, Lagazzi, 2000).

La nuova legge sull'affidamento condiviso ha determinato significativi mutamenti nell'ambito delle indagini peritali, comportando un radicale ripensamento delle finalità e delle modalità procedurali e metodologiche di questo tipo di consulenze.

Nel nuovo contesto di genitorialità condivisa cambia, infatti, l'ottica della consulenza e dei provvedimenti da adottare con riferimento al diritto dei figli alla bigenitorialità, con l'intento prioritario di realizzare il fondamentale traguardo di mantenere un loro rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Prevale, ancor più che in passato, la necessità che la consulenza non determini un'amplificazione della conflittualità della coppia genitoriale e non suggerisca, suo malgrado, il cristallizzarsi di dinamiche emotive con diagnosi e valutazioni immobili e asettiche, bensì sostenga con appropriate modalità, il percorso trasformativo della famiglia, salvaguardandone gli affetti e le risorse emotive.

Tale strumento è stato invero considerato essenziale anche in passato da un punto di vista della prevenzione della esasperazione dei conflitti e come preziosa e a volte unica "occasione per comunicare" o per avvicinare una famiglia altrimenti irraggiungibile (Dusi 1990; Meucci 1991).

Occorre peraltro ricordare che questa specifica consulenza si svolge in un particolare momento esistenziale del nucleo, cui occorre concedere la fisiologica maturazione.

L'evento separativo può, infatti, infrangere l'immagine che l'individuo ha costruito di se stesso, lungo un importante periodo della sua vita, scuotere gli elementi più profondi della sua identità, costringere ad una riformulazione del Sé e del progetto esistenziale. È un momento di grande vulnerabilità dei nuclei familiari, che in modo talvolta repentino ed improvviso, si ritrovano soggetto ed oggetto di grandi emozioni: confusione, instabilità, rabbia, paura, rifiuto, dispiacere, nostalgia...

All'interno di questa, talvolta drammatica, giostra emozionale, il consulente, incaricato dal giudice di formulare il progetto più idoneo per il mantenimento, la conservazione, la qualità di tutti i legami affettivi del minore, deve cercare di rintracciare uno spazio relazionale per comunicare, per accompagnare le possibilità adattive e trasformative delle persone verso nuovi percorsi finalizzati al loro benessere e a quello dei figli.

Pur nelle differenti modalità degli interventi e tenuto conto delle variegate reazioni individuali e soggettive allo stato di crisi, emerge dunque una nuova consapevolezza della necessità di un costante e continuo coinvolgimento delle persone in tutte le decisioni che le riguardino, il consenso delle quali rappresenta una essenziale condizione di eticità, ed uno dei primi requisiti di efficacia.

Il consulente interviene quasi sempre in una situazione appesantita a dismisura da un sovraccarico emozionale, all'interno di una relazione, quella tra un privato cittadino e l'istituzione giudiziaria, che si trova al centro delle preoccupazioni della famiglia; suo compito è dialogare con un linguaggio e con dei contenuti appropriati alle risorse psichiche del nucleo familiare, in modo progressivo e confacente ai diversi stadi della consapevolezza, per stimolare risposte personali autonome, per sostenere la volontà di cambiamento, per promuovere un utilizzo attento delle risorse.

In questa area di confine concetti come intimità, valori, adeguatezza genitoriale, dignità, appaiono quanto mai relativi e di difficile definizione. Essi si sfumano e si modificano infinite volte in relazione ai vissuti emotivi di una o dell'altra parte, alle dinamiche interattive, affettive, familiari, in relazione alle possibilità di gestire la situazione in modo coerente con il proprio assetto filosofico – culturale e con le proprie istanze morali e spirituali.

Il consulente tecnico, se da un lato può rappresentare per la famiglia, la possibilità di un aiuto, assumendo su di sé le aspettative, i desideri e i bisogni delle persone, dall'altro può anche rappresentare i limiti del sapere scientifico e l'ineluttabilità della sofferenza, assumendo per questo su di sé molti vissuti di negazione, rifiuto, aggressività.

Le qualità della relazione consulente – famiglia possono dunque avere infinite sfumature, fino ad introdurre meccanismi perversi, di grave danno per l'equilibrio del sistema.

La nuova legge sull'affidamento condiviso sembra cogliere la necessità di non patologicizzare l'evento separativo con diagnosi, giudizi, alienazioni, costrizioni della spontaneità dei rapporti, e soprattutto, nel suo riferirsi ai diritti dei figli di conservare il proprio contesto affettivo, sembra suggerire nuovi criteri di intervento.

Come a dire che l'esito di una buona consulenza debba consistere non tanto in provvedimenti imposti dall'alto e magari mai discussi, quanto in un percorso maturativo e sperimentale, finalizzato alla restituzione ai figli di due genitori più sereni, responsabili e consapevoli, in un percorso comune di rieducazione alle situazioni di cambiamento degli assetti familiari, con particolare attenzione ai minori, al loro coinvolgimento ed alla loro tutela.

La presenza di un consulente che si limiti ad alcuni colloqui valutativi, alla somministrazione di test psicodiagnostici ed alla formulazione di un parere contenente le nuove modalità di rapporto, può rappresentare un elemento di ulteriore turbamento piuttosto che di aiuto nell'attivazione di adeguati rapporti tra genitori e figli.

Può accadere che vada perduta, a favore del giudice o del consulente, quell'onnipotenza che il bambino attribuisce ai suoi genitori e che in certe

fasi dello sviluppo appare necessaria a garantire il contenimento delle angosce primarie di frammentazione e il primo strutturarsi della personalità.

L'attribuzione della tutela ad un adulto, estraneo al nucleo familiare, ma potente nelle sue possibilità di determinare drastici cambiamenti dell'assetto di vita della famiglia stessa, può gettare il bambino in uno stato di confusione e di estrema vulnerabilità, con possibile insorgenza e cronicizzazione di meccanismi difensivi pericolosi per l'evoluzione armonica della personalità.

È dunque a tutela del minore che deve essere pensata una modalità di consulenza interattiva, integrata, basata sul consenso, sulla adesione, sulla comprensione.

Nei colloqui peritali, sia con gli adulti, sia con i minori, possono rivelarsi molto utili le tecniche di ricognizione biografica⁶, racconti retrospettivi che le persone fanno della propria esistenza, mettendo l'accento sulla loro vita individuale e sulla storia della loro personalità, ciascuno con il proprio linguaggio e le proprie possibilità espressive (Massa, Demetrio, 1991; Olagnero, Saraceno, 1993).

Nella possibilità di riconsiderare l'esperienza vissuta, nel rivedere il proprio sviluppo personale e raccontarlo a sé e agli altri, si nasconde l'opportunità di una riappropriazione della propria vita e di una responsabilizzazione del soggetto rispetto al proprio progetto esistenziale.

Nella memoria della storia personale e collettiva, il Sé narrante trova il senso del suo discorso, gli elementi fondanti la sua identità e dunque le risorse per elaborare nuovi percorsi e cambiamenti, compreso tra questi quello concernente la necessità della separazione e di nuove forme di rapporto.

Tale strumento viene considerato importante anche da un punto di vista della prevenzione. La pratica biografica permette infatti di far dialogare tra loro mondi diversi, che sarebbero difficilmente confrontabili all'interno di un approccio standard e preconfezionato: quei mondi che gli individui costruiscono nelle loro vite e che solo la narrazione riesce a far convivere.

Questa tecnica appare dunque in sintonia con l'approccio culturale della nuova legge sull'affidamento condiviso e con il suo suggerire che lo sviluppo armonico di un bambino non necessiti di un unico modello educativo, ma di un'educazione alla convivenza democratica, alla tolleranza, alla diversità, al pensiero autonomo.

Altri autori suggeriscono tra le modalità di conduzione della consulenza un utilizzo attento e ragionato delle osservazioni dei rapporti tra il minore e le diverse figure familiari di riferimento.

6 L'autonarrazione è entrata a far parte delle ricerche di tipo qualitativo sul finire degli anni settanta, dopo aver conosciuto una sistemazione sia teorica, sia empirica, in psicoanalisi e successivamente, in sociologia, nei primi decenni del secolo.

In questa ottica ogni contributo alla comprensione del bambino e delle sue dinamiche familiari fa riferimento a materiale osservativo, opportunamente raccolto e standardizzato⁷.

Come suggerisce Malagoli Togliatti (2006), l'osservazione diretta delle interazioni del nucleo familiare attraverso la somministrazione di compiti strutturati, permette sia di utilizzare il processo stesso della valutazione come strategia per promuovere un cambiamento, sia di coinvolgere la famiglia nel processo di valutazione promovendo la consapevolezza interazionale e minimizzando le resistenze a collaborare con i clinici per difendersi dal giudizio negativo sulla propria funzione genitoriale. Permette inoltre di dar voce anche a bambini molto piccoli o che comunque non sono in grado di fornire attraverso il linguaggio una descrizione dei loro bisogni e del loro modo di percepire se stessi e gli altri nelle relazioni coi propri familiari (Malagoli Togliatti, 2006)8.

Indipendentemente dalla tecnica adottata, particolarmente utile può risultare, soprattutto nelle situazioni di elevata conflittualità parentale, l'utilizzo della figura professionale dell'educatore, per osservare e sostenere la relazione genitori – figli. L'educatore può intervenire sia in qualità di ausiliario del consulente, sia nelle fasi immediatamente successive all'elaborazione del progetto peritale, al fine di favorirne l'interiorizzazione, il rispetto e la sua concreta attuazione⁹.

La consulenza tecnica dovrebbe dunque preludere non più a valutazioni della personalità dell'uno o dell'altro coniuge, bensì a tracciare, con la collaborazione di ognuno, profili funzionali di genitorialità di cui il minore possa fruire lungo tutto il suo percorso evolutivo.

- Un fondamentale ruolo di supporto alla diffusione delle metodologie di tipo osservativo è da attribuirsi al progressivo affermarsi dell'approccio etologico, in particolare nello studio del comportamento infantile. Si ricordano inoltre i tradizionali studi di psicogenetica di Piaget, i contributi di Chomsky, di Bowlby, di psicanalisi come S. Freud, Klein, Spitz., di Mahler e delle scuole inglesi Hampstead Child Therapy Clinic e Tavistock Clinic of London, della Teoria Generale dei Sistemi.
- Malagoli Togliatti e Lavadera, Autrici sottolineano inoltre che, da una ricerca effettuata su un campione di 104 CTU svolte nel Tribunale Ordinario di Roma, tra il 1985 e il 1999, risalta una progressiva complessificazione dei quesiti posti dal giudice che evidenziano la crescente "attenzione alle relazioni familiari, ai bisogni affettivi del minore e alle sue relazioni con i genitori e con le diverse figure allevanti con cui si confronta" (2003).
- 9 Alfredo Verde in occasione del Seminario "La perizia psicologica" organizzata dall'Ordine degli Psicologi della Liguria in data 24 novembre 2007 ha proposto come metafora dell'intervento degli educatori nei nuclei familiari ad elevata conflittualità l'immagine dei caschi blu dell'ONU, ovvero di operatori di pace.

Ciò senza dimenticare il contesto di dura conflittualità, emotività e risentimenti in cui talvolta si svolge l'indagine peritale, che se non adeguatamente valutato, nelle sue connotazioni particolari, può incrementare le tensioni dei genitori e creare problematiche ulteriori.

La necessità di una analisi approfondita e completa di tutti gli elementi in essere non nasce quindi solo da esigenze etiche o deontologiche, ma anche da istanze squisitamente tecniche, non risultando agevole cogliere la realtà psichica di un minore e i suoi interessi se non inquadrandoli nel reale contesto affettivo e relazionale complessivo, privato il più possibile da turbamenti emozionali conflittuali.

Da una indagine meramente accertativa, diretta ad una valutazione statica delle competenze genitoriali dei coniugi e delle dinamiche relazionali con la prole, questa nuova consulenza si apre, pertanto, ad una prospettiva dinamica ed evolutiva diretta ad orientare risposte adeguate alla ricerca delle migliori modalità di collocamento del minore, delle condizioni più appropriate per agevolare la relazione tra il figlio ed i genitori, alla eventuale identificazione di quei gravi elementi di pregiudizio che potranno ostacolare il ricorso all'affidamento condiviso¹⁰.

In questa prospettiva di recupero e rafforzamento della genitorialità condivisa, da una consulenza "fotografia" si passa a una consulenza dinamicotrasformativa, diretta alla presa di coscienza di quegli elementi che ostacolano una genitorialità serena e condivisa (Cesaro, Loddo, 2007).

In questo senso, ancor più che in passato, dovrà prestarsi attenzione non solo all'esame delle funzioni genitoriali considerate singolarmente, ma anche alla funzione di co-genitorialità, intesa come capacità di ciascun genitore di riconoscere l'importanza del ruolo genitoriale dell'altro e di tutelare adeguatamente, nella relazione con il figlio, il mantenimento e la crescita di questo rapporto (Isabello, 2006).

La necessità di contrassegnare in senso cooperativo la gestione dei rapporti post-crisi sembra indurre l'attività del consulente verso una funzione di mediazione e progettazione degli interventi più adeguati a garantire un armonico sviluppo psicofisico del bambino, in una prospettiva peritale sostanzialmente innovata, che richiede una sempre più attenta interazione tra giudici, avvocati, Ctu e Ctp, e che prevede interventi e mutamenti già in corso di indagine, al fine di favorire il processo maturativo genitoriale.

Si segnala che la sopraccitata nuova proposta di legge n. 2231, al fine di marcare i principi della bigenitorialità, attribuisce al minore il doppio domicilio presso le abitazioni di entrambi i genitori. In maniera ancora più avanzata, nell'ordinamento francese (legge n. 305 del 4 marzo 2002 sulla résidence partagée) e belga (legge 18 luglio 2006) è invece prevista la doppia residenza.

Solo l'abbandono di logiche interpretative separate, isolate e contingenti dirette alla mera ricerca della migliore soluzione possibile dal proprio specifico punto di vista può, infatti, consentire, anche in un quadro di accesa conflittualità, la possibilità di sviluppare nuovi modelli di espressione della affettività tra i genitori e figli.

La non corretta comprensione di tali esigenze potrebbe portare ad un aumento di consulenze di tipo psichiatrico piuttosto che di tipo psicologico, volte al riconoscimento di caratteristiche "patologiche" che rendano contrario all'interesse del minore un equilibrato rapporto tra il genitore ed il figlio. Ribadiamo al proposito che tali tipi di consulenze, un tempo molto frequenti, ma abbandonate per la loro sostanziale inutilità e contraddittorietà, potrebbero frenare e forse impedire le importanti trasformazioni che sollecita la nuova legge, al di là e al di fuori di superate metodologie ed ideologie legate al pregiudizio che il disturbo psichico sia in qualche modo correlato con le capacità genitoriali nel loro complesso.

Risulta fondamentale che tutte le figure professionali investite del delicato compito di tutela del bambino siano in grado di compiere il mutamento di mentalità richiesto dalla legge, considerando prioritaria l'esigenza dei minori di mantenere la relazione con entrambe le figure genitoriali.

La consapevolezza dell'importanza della famiglia quale nucleo microsociale fondamentale per lo sviluppo psicofisico del bambino e, nel contempo, la consapevolezza della relatività delle nozioni di "famiglia tradizionale" (*Zanatta*, 2003), sollecitano, infatti, il superamento di ogni valutazione precostituita e acritica delle singole realtà in esame, al fine di identificare ogni concreto spazio di adeguatezza educativa e di affettività del quale può utilmente usufruire il minore.

Bibliografia

ALFANO L. (1997): "L'ascolto del minore nelle consulenze tecniche d'ufficio", Rassegna Italiana di Criminologia, VIII, 2.

BANDINI T., LAGAZZI M. (2000): Lezioni di Psicologia e psichiatria forense, Giuffrè, Milano.

BARGAGLI M., SARACENO E. (1998): Separarsi in Italia, Il Mulino, Bologna.

BAUMAN Z. (2008): Vita liquida, Laterza, Roma-Bari.

BUZZI I. (2006): Affidamento condiviso: risvolti pratici e teorici della legge 54/2006 in materia di mediazione familiare, perizia e ascolto dei minori, Utet, Torino.

CARBONE V. (2006): "Le recenti riforme del diritto delle persone e della famiglia. Relazione Introduttiva", *Famiglia e Diritto*, 4, 353-375.

CESARO G., LODDO P. (2007): "Anche i test psicologici si allineano alla nuova disciplina", Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore, 5, 37-40.

DUSI P. (1990): "Dal conflitto al consenso: necessità e strategie di mediazione nell'affida-

- mento dei minori", in DUSI P. (a cura di), Il diritto di famiglia e delle persone: procedure giudiziarie civili a tutela dell'interesse del minore, Giuffrè, Milano.
- GIANNELLA E., PALUMBO M., VIGLIAR G. (2007): Mediazione familiare e affido condiviso. Come separarsi insieme, Sovera Multimedia, Roma.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., LUBRANO LAVADERA A. (2003): "La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio. Primi risultati di una ricerca nella prassi dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma", Minorigiustizia, 2, 93-116.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., MAZZONI S. (2006): Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli, Lausanne Trilogie Play clinico, Cortina Editore, Milano.
- MASSA R., DEMETRIO D. (1991): Le vite normali. Una ricerca sulle storie di formazione dei giovani, (a cura di), Unicopli, Milano.
- MCHALE J.P., RASMUSSEN (1998): "Coparental and family group level dynamics during infancy: Early family precursor off child and family functioning during preschool", Development and Psychopathology, Cambridge University Press.
- MELTZER D. (1987): Studi di metapsicologia allargata. Applicazioni cliniche del pensiero di Bion, Raffaello Cortina, Milano.
- MEUCCI G.P. (1991): I Figli non sono nostri. Colloqui di un giudice dei minorenni, Vallecchi, Firenze.
- OLAGNERO M., SARACENO G. (1993): Che vita è. L'uso dei materiali biografici nell'analisi sociologica, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- PANCHERI P., CASSANO G. B. (1999), Trattato italiano di psichiatria, III, II Ed., Masson, Milano, Parigi, Barcellona.
- SCAPARRO F. (2003): "Sicurezza delle relazioni familiari e ragioni del mediare", Mediares, 1, 33.
- SESTA M. (2006): "Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali", Famiglia e Diritto, 4, 377-387.
- ZANATTA A. L. (2003): Le nuove famiglie, Il Mulino, Bologna.